



TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg.ri Magistrati:

- 1) Dott.ssa Raffaella Simone Presidente
- 2) Dott. Nicola Magaletti Giudice
- 3) Dott. Michele De Palma Giudice est.

riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile ex art. 140-bis cod. cons., iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 8466 dell'anno 2020 vertente

TRA

[REDACTED] ed il CODACONS - Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell'Ambiente e di Diritti degli Utenti e dei Consumatori (Avv.ti G. Caruso e P. Rodighiero)

- ATTORI -

CONTRO

BANCA POPOLARE DI BARI - SOCIETÀ PER AZIONI (Avv. G. Arcucci)

- CONVENUTO -

E

PROCURA DELLE REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI

- PARTE PUBBLICA non intervenuta -

FATTO E DIRITTO

Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio **[REDACTED]** anche in



proprio e mediante il CODACONS - Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell'Ambiente e di Diritti degli Utenti e dei Consumatori hanno esperito l'azione di classe ex art. 140-bis cod. cons. convenendo in giudizio la BANCA POPOLARE DI BARI - SOCIETÀ PER AZIONI (d'ora in avanti, BPB) e chiedendo testualmente: **"IN VIA PRELIMINARE** Dichiarare l'ammissibilità dell'azione di classe qui proposta nei confronti della Banca Popolare di Bari, ai sensi dell'art. 140 bis Cod. Cons., in favore della classe costituita dai consumatori titolari di diritti individuali omogenei derivanti dalle violazioni e dagli illeciti supra analiticamente descritti (cfr par. C-H-I) **NEL MERITO** in favore della [REDACTED] accertare e dichiarare, la responsabilità contrattuale della banca per violazione della normativa indicata (senza pretesa di esaustività – IRA NOVIT CIRIA) nel paragrafo L 1 per tutte le violazioni indicate supra nel presente atto, o, comunque, per violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., ovvero per responsabilità da contatto sociale, con conseguente risarcimento del danno patito quantificato in misura pari alla somma versata per l'acquisto delle azioni; In estremo subordine condannare la banca al risarcimento dell'interesse negativo; Ovvero condannare la banca ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. **NEL MERITO** in favore del [REDACTED] accertare e dichiarare, la responsabilità contrattuale della banca per violazione della normativa indicata (senza pretesa di esaustività – IRA NOVIT CIRIA) nel paragrafo L 1 per tutte le violazioni indicate supra nel presente atto, o, comunque, per violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., ovvero per responsabilità da contatto sociale, con conseguente risarcimento del danno patito quantificato in misura pari alla somma versata per l'acquisto delle azioni; In estremo subordine condannare la banca al risarcimento dell'interesse negativo; Ovvero condannare la banca ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. **NEL MERITO** in favore di chi spetta (gli aderenti ex art 140 bis cod. cons.) Accertare , la responsabilità contrattuale della banca per violazione della normativa indicata nel paragrafo L 1 per tutte le violazioni indicate supra nel presente atto, o, comunque, per violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., ovvero per responsabilità da contatto sociale, con conseguente risarcimento del danno patito quantificato in misura pari alla somma versata per l'acquisto delle azioni/obbligazioni; In estremo subordine condannare la banca al risarcimento dell'interesse negativo; Ovvero condannare la banca ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. Con il favore delle spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori".

Costituendosi la BPB ha così concluso: **"In via preliminare:** - accertare l'omessa proposizione, da parte degli attori, del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.lgs. n. 28/2010 e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità dell'azione giudiziale avversaria; - dichiarare l'inammissibilità dell'azione di classe promossa dagli attori ai sensi dell'art. 140bis Codice del Consumo, per le ragioni esposte in narrativa; - dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese, diritti o azioni, nonché delle domande avversarie nei limiti e per i motivi illustrati in narrativa; **Nel merito, in via principale:** - rigettare tutte le domande formulate dagli attori in quanto infondate in



fatto e in diritto. In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse accertare una qualsivoglia responsabilità della Banca nelle vicende di causa, quantificare le somme in ipotesi dovute agli attori a titolo risarcitorio in un importo pari alla differenza tra il valore delle azioni BPB al momento dell'acquisto ed il controvalore residuo delle azioni al momento della proposizione del presente giudizio, al netto delle azioni BPB loro assegnate a titolo gratuito, e ridurre ulteriormente il risarcimento in ipotesi riconosciuto agli attori in ragione (i) del grave concorso colposo degli attori, ai sensi dell'art. 1227 doc. civ., nonché in ragione (ii) delle somme da questi ultimi percepite a titolo di dividendi. In ogni caso: - con vittoria di spese e competenze oltre accessori come per legge”.

L'atto di citazione è stato ritualmente notificato anche a alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, adita ai sensi dell'art. 140 bis co 5 cod. cons., la quale non è intervenuta in giudizio.

Con decreto del 30.10.2020 è stato disposto lo svolgimento della prima udienza dell'1.12.2020 mediante trattazione scritta ex art. 83 del d.l. 18/2020 (conv. l. 27/2020), come modificato dall'art. 221 della legge n. 77/2020 al quale è seguito il deposito delle note scritte di comparizione delle parti per detta udienza.

Tanto premesso, si può passare all'esame delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa della BPB.

Come visto, la BPB ha preliminarmente sollevato l'eccezione di improcedibilità dell'azione di classe per l'omessa proposizione del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.lgs. n. 28/2010.

L'eccezione è infondata poiché rispetto alle azioni di classe la mediazione, anche qualora verta sulle materie per cui ne è previsto l'esperimento obbligatorio, non rappresenta condizione di procedibilità. Infatti, l'art. 5, co. 1, ult. periodo, del D.lgs. n. 28/2010, nello stabilire in via generale obbligatorietà della mediazione, quale condizione di procedibilità dell'azione, in determinate materie ivi compresa quella dei contratti finanziari, ha contestualmente escluso dal raggio applicativo del tentativo obbligatorio di conciliazione, tra le altre, le azioni restitutorie e risarcitorie regolate dall'art. 140-bis cod. cons.

Sempre in via preliminare, la BPB ha eccepito ex art. 140-bis co. 6 cod. cons. l'inammissibilità dell'azione di classe proposta, assumendo la disomogeneità delle posizioni giuridiche attive azionate e comunque la manifesta infondatezza delle domande attoree.

L'eccezione, sul cui oggetto il Tribunale è comunque tenuto a pronunciarsi d'ufficio ex art. 140-bis co. 6 cod. cons. alla prima udienza, è fondata per quanto di ragione.



La presente azione di classe proposta ex art. 140-bis cod. cons. verte sulla lesione, adottata da parte attrice, di diritti omogenei individuali in tema di negoziazione e gestione di strumenti finanziari.

In tesi generale, per quanto qui rileva, l'art. 140-bis cod. cons. (nella versione *ratione temporis* applicabile al caso di specie, ossia quella riveniente dalle modifiche introdotte dalla l. 24.03.2012, n. 27 di conversione del d.l. 24.01.2012, n. 1) tutela i "diritti individuali omogenei" come descritti nelle lettere a), b) e c) del secondo comma del medesimo articolo.

Nella versione dell'art. 140-bis cod. cons. in vigore prima di quella che disciplina l'azione di classe il legislatore individuava nella "identità" di diritti il presupposto per l'esperimento di un'azione di classe, richiedendo così, almeno secondo l'interpretazione all'epoca maggioritaria, la piena identità dei diritti individuali fatti valere dai componenti della classe, non essendo sufficiente l'omogeneità dei diritti individuali.

Con la menzionata novella del 2012 il legislatore ha eliminato qualsiasi riferimento all'identità dei diritti individuali dal testo dell'art. 140-bis cod. cons. La giurisprudenza si è così assestata nel senso che il requisito dell'omogeneità è soddisfatto in presenza di diritti individuali che originano da un medesimo fatto generatore (in questo senso anche la difesa attorea; v. pg. 17 atto di citazione), che ha causato un unico danno-evento, anche se differenziati sotto il profilo del danno-conseguenza; in particolare, non rilevano eventuali differenze tra le posizioni dei singoli componenti della classe in punto di *quantum debeatur*, purché il risarcimento individuale sia comunque liquidabile facendo applicazione di un criterio uniforme.

Recependo l'insegnamento della giurisprudenza formatasi in relazione all'art. 140-bis cod. cons., il Collegio ritiene che la sussistenza di diritti omogenei deve essere indagata guardando principalmente alla *causa petendi* e secondariamente anche al *petitum* nel senso suddetto (App. Milano, 25.8.2017; App. Venezia, 3.11.2017; App. Torino, 17.11.2015; Trib. Venezia, 25.5.2017; Trib. Venezia, 12.1.2016).

Con riferimento alla *causa petendi*, in presenza di domande risarcitorie e restitutorie (come nel caso che ci occupa) è, come visto, necessario che vi sia comunanza di fatto o di fatti generatori del danno, oltre al nesso di causalità tra il fatto o i fatti stessi ed il danno inteso solo come danno-evento (essendo dunque possibile anche la formazione di distinte "classi" aventi precipue caratteristiche comuni).

Con riferimento al *petitum*, occorre guardare principalmente al *petitum* mediato (cioè al "bene della vita" concretamente richiesto), mentre assume meno rilevanza il *petitum* immediato (soprattutto in punto di *quantum debeatur*). In particolare, non è in sé preclusiva alla formazione di



un'unica classe la circostanza che i danni lamentati dai singoli componenti della classe non siano suscettibili di una liquidazione unitaria o richiedano l'applicazione di diversi criteri o sotto-criteri di liquidazione, potendo procedersi anche alla formazione di "sotto-classi" (in particolare, su quest'ultimo proposito, v. Trib. Cagliari, 11.4.2018)

Quindi, ai fini della configurabilità di un diritto individuale omogeneo è necessario innanzitutto verificare la sussistenza di un unico fatto plurioffensivo che dia vita ad una "classe" di soggetti danneggiati. Ricorre il requisito dell'omogeneità tra i diritti individuali del proponente e dei potenziali aderenti quando la fonte del danno sia comune per tutti (Trib. Venezia, 25.5.2017 cit.; App. Milano 3.3.2014 per cui nel caso esaminato ha riscontrato positivamente che "*unica non solo è la causa, disfunzione organizzativa della convenuta, ma uno è anche l'inadempimento lamentato, ovvero la non corretta gestione del servizio di trasporto, avente valenza plurioffensiva sulle singole posizioni individuali*).

Nel delineare le caratteristiche dei "diritti individuali omogenei", si è appena visto che un ruolo fondamentale per la formazione della "classe" di riferimento assume la comunanza di *causa petendi*. Dunque, il proponente l'azione di classe è tenuto ad adempiere esaustivamente all'onere di allegazione, nel senso che lo stesso deve dedurre già nell'atto di citazione tutti gli elementi che connotano la comunanza non solo della questione o delle questioni di diritto, ma anche della questione o delle questioni di fatto. Invero, ai sensi dell'art. 140-bis cod. cons. il procedimento in tema di azione di classe si apre con il giudizio-filtro di ammissibilità dell'azione, prevedendo il legislatore che "*All'esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda*". Pertanto, è necessario che già con l'atto introduttivo il proponente deduca compiutamente i fatti e le circostanze che consentono di delineare l'omogeneità, nel senso precedentemente descritto, dei diritti individuali del consumatore, sì da consentire al Tribunale in composizione collegiale la formazione della classe o delle classi (cfr. art. 140-bis co. 9 cod. cons.).

Venendo al caso di specie, la difesa attorea assume che il fatto comune generatore dei danni lamentati è dato dalla violazione, sotto distinti profili, degli obblighi procedurali e di informazione gravanti sulla BPB.

Astrattamente la tutela degli investitori è riconducibile alla categoria dei "diritti contrattuali" di cui al co. 2, lett. a), ovvero dei danni da comportamenti anticoncorrenziali di cui al co. 2, lett. c) del più volte menzionato art. 140-bis cod. cons.

L'oggetto dell'odierna azione di classe e più precisamente la sua *causa petendi* riguarda le violazioni degli obblighi informativi poste in essere dalla BPB: a) nei confronti degli azionisti nel periodo ricompreso tra il 2013 ed il 2019; b) di chi ha aderito all'aumento di capitale sociale negli anni 2014 e 2015.



In particolare, la difesa assume la violazione degli obblighi informativi legali (di matrice nazionale e comunitaria) sia sotto il profilo dell'informazione c.d. attiva che dell'informazione c.d. passiva, nonché violazioni procedurali e precisamente:

“ I.1 Violazioni informative attinenti alla informazione c.d. attiva

- Mancata o incompleta informazione circa le caratteristiche dello strumento finanziario, in termini di rischiosità dell'investimento, nonché circa le specifiche caratteristiche degli strumenti finanziari e ai rischi ad essi connessi in quanto tali;

- Mancata o incompleta informazione, con criteri di rilevanza ed effettività, al cliente relativamente all'esistenza di un conflitto di interessi, con indicazione delle fonti, della natura e delle modalità di gestione dello stesso, quali previsti dalla normativa vigente al momento dell'operazione.

- Indicazione non puntuale di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione non adeguata o non appropriata.

I.2 Violazioni attinenti alla profilatura e ai presidi valutativi idonei ad assicurare la consapevolezza e l'adeguatezza dell'acquirente rispetto al profilo di rischio dei suddetti strumenti finanziari

- L'adozione di procedure per la profilatura dei clienti strutturate in modo da orientare la classificazione dei medesimi verso i profili più elevati;

- La adozione di politiche o prassi commerciali della Banca volte alla distribuzione preferenziale degli strumenti finanziari di relativa emissione;

- Indicazione non puntuale di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione non appropriata;

I.3 Produzione e divulgazione di dati fuorvianti per l'investitore

- Carenze nell'informazione fornita con prospetti o comunicati sulle modalità formazione dei prezzi di emissione di azioni o altri strumenti finanziari;

- Violazioni informative relative alla consistenza del capitale/patrimonio di vigilanza, anche in relazione al fenomeno del capitale finanziato;

- Violazioni informative relative alla consistenza degli attivi, incluso l'andamento dell'attività creditizia e le rettifiche su crediti;

- la produzione e pubblicazione o divulgazione da parte della banca di dati fuorvianti per



l'investitore in relazione alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della banca, sia nel corso dell'ordinaria amministrazione sia in connessione con operazioni di aumento di capitale (da qui la distinzione in classi omogenee).

1.4 Ulteriori ipotesi di violazioni massive

- *Violazioni delle regole in materia di parità di trattamento nella gestione degli ordini di disinvestimento, per assenza o mancato rispetto di una procedura ai sensi dell'art. art. 21, comma 1, lett. d) t.u.f.)* (v. pg. 19-20 atto di citazione).

Secondo la prospettazione attorea, tali violazioni, rilevanti ai fini dell'azione di classe, le si desumono dalle delibere Consob nn. 20583 e 20584 del 13 settembre 2018 e dalla delibera Consob n. 20722 del 18 dicembre 2018 che dette violazioni hanno accertato con conseguente emissione di ingenti sanzioni pecuniarie ai danni della BPB.

Con le prime due delibere la Consob hanno accertato, come scrive la stessa difesa attorea (v. pg. 19-20 atto di citazione), in relazione ai periodi: a) 1° maggio 2013 – 4 novembre 2016, la violazione dell'art. 21, comma 1, lett. d) del TUF e dell'art. 15 del regolamento attuativo (che impongono agli intermediari di dotarsi di procedure idonee ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nonché dell'art. 21, comma 1, lett. a) del TUF, che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti, e dell'art. 49, commi 1 e 3, del regolamento intermediari, che disciplinano le regole di condotta cui gli intermediari devono attenersi nella gestione degli ordini dei clienti); b) 9 aprile 2014 – 7 aprile 2016, la violazione dell'art. 21, comma 1, lett. d) del TUF e dell'art. 15, comma 1 del regolamento attuativo (che impongono agli intermediari di dotarsi di procedure, anche di controllo interno idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività).

Con la terza delibera n. 20722 del 18 dicembre 2018 la Consob ha accertato ulteriori violazioni *“per avere omesso di comunicare al pubblico le informazioni su eventi e circostanze rilevanti, con specifico riferimento: a) alla determinazione del prezzo delle azioni BPB sulla base delle situazioni contabili al 31 dicembre 2013, 31 dicembre 2014 e 31 dicembre 2015, approvato nelle sedute del C.d.A. del 9 aprile 2014, 25 febbraio 2015 e 7 aprile 2016; b) alla determinazione del prezzo delle azioni BPB, nell'ambito delle operazioni di aumento di capitale poste in essere nel 2014 (seduta del C.d.A. del 6 novembre 2014) e nel 2015 (seduta del C.d.A. del 25 febbraio 2015)”*.

In realtà, le dedotte violazioni relative agli obblighi informativi in genere e le altre violazioni accertate dalla Consob con le richiamate delibere (in relazione a determinati periodi) non costituiscono fatti plurioffensivi idonei a dare vita ad una o più “classi” di soggetti danneggiati, nel senso che la fonte del danno non è comune per tutti i soggetti o gruppi di soggetti, i quali quindi non



è possibile classificarli in una "classe" o in più "classi".

Invero, le prospettate violazioni procedurali non sono in grado di incidere allo stesso modo con riferimento a ciascun investitore, poiché si concretano in inadempimenti di natura comportamentale della BPB diversificati rispetto a ciascun rapporto, nel senso che occorre accertare con riferimento a ciascun cliente/investitore se nell'esecuzione dei servizi di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini tali violazioni (accertate solo in via generale dalla Consob) vi siano effettivamente state e se, sempre rispetto a ciascuno dei rapporti con il singolo cliente/investitore, siano state tali da alterare le determinazioni di investimento/disinvestimento. Si tratta, in altri termini, questioni di fatto di portata individuale, condizionate dal grado di esperienza, dalla consistenza del portafoglio e dalla propensione al rischio che inevitabilmente incidono sulle determinazioni del singolo soggetto di investimento/disinvestimento.

Avendo riguardo agli obblighi di informazione attiva e passiva cui era tenuta la BPB in sede di sottoscrizione da parte del cliente delle proprie azioni, non si può prescindere dal verificare caso per caso (ossia cliente per cliente) se l'inadempimento dell'obbligo formativo, in termini di omessa o incompleta informazione, vi sia stato. Se quindi gli addetti della BPB abbiano fornito a ciascun cliente informazioni sulla sussistenza del conflitto di interessi, nonché sul tipo di investimento (compreso eventualmente il carattere "illiquido" del titolo collocato) e sul suo grado di rischiosità pure in relazione al profilo del cliente stesso, facendo anche sottoscrivere e consegnando di volta in volta, cioè nell'ambito della durata del rapporto con il singolo cliente (che può essere anche di lunga durata), la documentazione informativa prevista dalla normativa primaria e secondaria, a seconda dei casi, per la fase precontrattuale e di esecuzione del contratto.

Sempre in relazione agli obblighi informativi, per quanto esposto in precedenza, si rende anche necessario l'accertamento del nesso di causalità e cioè se quel determinato cliente, qualora l'operazione di investimento (acquisto di azioni) fosse coerente con il suo profilo adeguatamente accertato e con le precedenti esperienze di investimento, avesse, in presenza di una corretta informativa da parte della BPB, ugualmente proceduto all'acquisto, poiché nel qual caso non sarebbe configurabile alcuna responsabilità della banca.

In questo contesto, un'azione di classe è inammissibile poiché si impone la valutazione di profili individuali ed esclusivi, relativi cioè a ciascun cliente/investitore.

Queste considerazioni valgono anche in relazione alle dedotte carenze procedurali nella profilatura della clientela che richiedono una verifica di corretta valutazione di adeguatezza degli investimenti in azioni BPB con riferimento a ciascun cliente/investitore, sulla base delle informazioni assunte nel questionario di profilatura Mifid e dell'esperienza finanziaria pregressa in concreto maturata dal cliente-investitore che non possono che essere diverse caso per caso.



Analogamente, le dedotte carenze procedurali nei criteri di *pricing* delle azioni BPB richiedono un accertamento del ruolo che l'assunta omessa informazione al pubblico sul *pricing* dell'azione ha avuto nel singolo rapporto con il cliente/risparmiatore.

Infatti, con l'invocata delibera Consob n. 20722 del 18 dicembre 2018 l'autorità indipendente ha sanzionato le "violazioni degli obblighi di comunicazione di informazioni al pubblico aventi ad oggetto i criteri e le modalità di determinazione del prezzo delle azioni BPB" (si legge anche nella delibera: "in particolare, la Banca non ha comunicato al pubblico, in tali circostanze, criteri e modalità seguite per la determinazione del prezzo delle azioni"), avendo riscontrato, rispetto a distinte delibere del C.d.a. della BPB di fissazione del prezzo delle azioni, l'omissione della pubblicità (ad es. "inviando il comunicato ad almeno due agenzie di stampa") secondo quanto disposto dall'art. 109 della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (regolamento emittenti).

Tale accertamento è stato eseguito dalla Consob in via generale, con la conseguenza che occorre verificare nel giudizio di responsabilità civile come le suddette omissioni informative rivolte al pubblico abbiano inciso nella trattativa con il singolo cliente e cioè se ai fini della decisione di effettuare o meno l'acquisto di azioni BPB, sarebbe stata determinante la valutazione da parte del singolo cliente dei criteri di *pricing* debitamente già comunicati al pubblico, anche in relazione alle sue conoscenze in materia.

Inoltre, i dedotti reati di falso in bilancio, ostacolo alla vigilanza e false comunicazioni inviate alla Consob e alla Banca d'Italia (oggetto, si legge nell'atto di citazione, di un procedimento penale che ha visto l'emanazione di misure cautelari da parte del GIP del Tribunale di Bari), che secondo parte attrice hanno condizionato le operazioni di investimento e di disinvestimento, non possono essere genericamente assunti come fatti generatori dei danni subiti generalmente dai clienti/risparmiatori che hanno acquistato le azioni BPB, essendo necessario un accertamento casistico riferito alle specifiche condotte di reato (non indicate nell'atto di citazione ove è fatto soltanto riferimento, come appena riferito, alla pendenza di un procedimento penale con indicazione dei soli titoli di reato) e al collocamento temporale dell'investimento rispetto al momento della commissione della singola condotta di reato.

La necessità di un'indagine casistica riguarda anche la violazione procedurale inerente alle modalità di gestione e trattazione degli ordini di vendita delle azioni BPB sul mercato secondario che richiede l'accertamento rispetto a ciascun cliente dell'effettivo scavalco, in tempi diversi per ciascun cliente, del criterio cronologico di vendita delle azioni BPB in suo danno e, in caso positivo, dell'effettiva incidenza di tale infrazione rispetto alla posizione soggettiva del cliente.

Peraltro, tale ultimo profilo non è stato neppure lamentato dalla [REDACTED] e dal [REDACTED], talché, come eccepito dalla difesa della BPB, non avendo questi lamentato alcun danno da mancato



tempestivo disinvestimento difetta in capo agli stessi la legittimazione ad agire non essendo i due attori, rispetto a questo profilo, componenti di alcuna "classe" (cfr. art. 1 co. 1 art. 140-bis cod. cons. che riconosce la legittimazione attiva solo all'individuo che è parte della "classe" risarcitoria relativo ad un dato fatto generatore).

Alla luce di quanto fin qui esposto, si deve escludere che le carenze procedurali rilevate in sede ispettiva dalla Consob (le cui delibere peraltro sono ancora *sub iudice*, pendendo ricorso in Cassazione) costituiscano un inadempimento generalizzato, fonte automatica di danno risarcibile per tutti i risparmiatori aderenti alle operazioni di acquisto delle azioni BPB nel periodo tra il 2013 ed il 2019, nonché delle operazioni di aumento di capitale del 2014 e del 2015.

Inoltre, le verifiche ispettive della Consob, come visto, hanno riguardato ambiti temporali (il periodo 5/2013-11/2016 ed il periodo 4/2014-4/2016 le delibere nn. 20583 e 20584 del 13 settembre 2018, mentre gli anni 2013-2015 la delibera n. 20722 del 18 dicembre 2018) che non coprono l'intero periodo di investimenti in azioni BPB al quale fa riferimento parte attrice (2013-2019).

In conclusione, va dichiarata, ai sensi dell'art. 140-bis co. 6 cod. cons., l'inammissibilità dell'azione di classe proposta per l'eterogeneità oggettiva delle posizioni soggettive dedotte in giudizio e quindi l'insussistenza di diritti individuali omogenei tutelabili collettivamente (resta ferma ovviamente la possibilità di tutela, in presenza dei requisiti di fondatezza, mediante la proposizione di azioni restitutorie o risarcitorie individuali).

In applicazione dell'art. 140-bis co. 8 cod. cons., le spese e le competenze di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 per lo scaglione delle cause di valore indeterminabile di complessità media, esclusa la fase di trattazione/istruttoria e minimi per la fase decisoria.

Va anche disposta, ai sensi del medesimo comma 8, la pubblicità della presente ordinanza, a cura della Cancelleria, sul sito ufficiale del Tribunale di Bari.

P. Q. M.

Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione collegiale, così provvede:

- 1) dichiara inammissibile l'azione di classe proposta;
- 2) condanna [REDACTED] ed il CODACONS - Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell'Ambiente e di Diritti degli Utenti e dei Consumatori, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore della BANCA POPOLARE



DI BARI - SOCIETÀ PER AZIONI che liquida in complessivi euro 5.100,00, per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso;

- 3) dispone, a cura della Cancelleria, la pubblicità della presente ordinanza sul sito ufficiale del Tribunale di Bari.

Così deciso, l'11.1.2021, nella Camera di Consiglio del Tribunale Civile di Bari, Quarta Sezione Civile, composto dai suindicati Sigg.ri Magistrati componenti del Collegio Giudicante.

Il Giudice est.

Dott. Michele De Palma

Il Presidente

Dott.ssa Raffaella Simone

